



COMUNE DI AUGUSTA
Provincia di Siracusa

Albo
138

COMUNE DI AUGUSTA
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015
ALLEGATO <u>N 1</u>

N. 08 del Reg. Data della deliberazione 29 LUG 2013

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA IN
FUNZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

L'anno duemila TREDICI il giorno VENTINOVE..... del mese di luglio alle ore 20.00 e segg., nella Residenza Municipale di P.zza Duomo in Augusta , con l'assistenza del Segretario Generale dott. Alberto D'Arrigo, la Commissione Straordinaria nominata per la gestione del Comune di Augusta con D.P.R del 07/03/2013 composta dai sigg.ri:

		Presenti	Assenti
1	Dott.ssa Maria Carmela Librizzi - Prefetto	P	
2	Dott.ssa Maria Rita Cocciufa - Viceprefetto	P	
3	Dott. Francesco Puglisi- Dir. Area I - II Fascia	P	

DELIBERA

di approvare la proposta entro riportata, corredata dai pareri di legge

dichiarare l'atto immediatamente esecutivo

OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Il Responsabile del III SETTORE
Economico Finanziario
III Servizio - Tributi -

Preso atto che il D. L. 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", con l'art. 3, co. 1 lettera r), ha inserito, nel Titolo VIII - Enti locali deficitari o dissestati - del D. Lgs. 267 del 18/08/ 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL), l'art. 243-bis che prevede un'apposita procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario.

Preso atto che dalle risultanze contabili la situazione economicofinanziaria dell'Ente è tale da ritenere che si debba procedere senza indugio al ripiano del disavanzo registrato al 31/12/2012 attraverso l'attivazione della citata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243 bis e seguenti del DLgs 267/2000 in mancanza della quale risulta obbligatorio procedere al dissesto finanziario;

Considerato che il più volte citato art. 243 bis prevede al comma 8 che al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

- a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
- b) è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale;
- c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

Preso atto che:

- la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dagli articoli 243-bis, *ter e quater* del TUEL, si inserisce, in un sistema in cui sono prefigurate, in una graduale articolazione, le situazioni di precarietà delle gestioni amministrative ed i rimedi per farvi fronte;
- la procedura per il riequilibrio finanziario è cadenzata, con termini perentori, per lo svolgimento degli adempimenti e richiede l'intervento della Corte dei conti nelle sue diverse articolazioni in fasi e momenti diversi del procedimento. All'esito della prima fase della procedura, la competente Sezione regionale della Corte, sulla base della valutazione della congruenza delle misure che si intendono adottare ai fini del riequilibrio, emette una deliberazione motivata per l'approvazione del piano o, in caso contrario, di diniego e che le funzioni delle Sezioni regionali di controllo non sono limitate all'approvazione del piano: infatti, successivamente a tale adempimento, spetta ad esse il compito di vigilare

sull'esecuzione dello stesso, effettuando, i controlli riportati all'art. 148-bis del TUEL, ed emettendo, all'occorrenza, apposita pronuncia.

Considerato che la Corte dei conti è deputato ad analizzare se e con quali modalità l'Ente si sia avvalso della possibilità di incrementare le aliquote o tariffe dei tributi locali, nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni temporali disposte dalla legislazione vigente.

Preso atto che la Commissione straordinaria ex art. 143 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con le funzioni del Consiglio Comunale, ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 - bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto altresì l'art 14, comma 6, del citato D. Lgs. n 23/2011, che stabilisce: "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art 52 del citato decreto legislativo n 446/1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

Dato atto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n 446, provvedono a "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

Visto il Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 79 del 14 giugno 1995 ai sensi del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 avente per oggetto "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale" e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto che:

- è indispensabile rivedere le tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- occorre, nell'ambito della potestà regolamentare dell'ente, rivedere:
 - la disciplina delle riduzioni della tassa in riferimento alla durata dell'occupazione;
 - la disciplina sulle le riduzioni delle tariffe per le occupazioni temporanee;
 - la disciplina della rateizzazione attuando un meccanismo che consenta, nel facilitare il pagamento della tassa, di non incidere sul gettito annuo previsto; tale meccanismo è individuato nella rateizzazione che non superi mai l'anno solare;
- pertanto occorre modificare il regolamento vigente comprese le tabelle A e B;

Visto lo Statuto dell'Ente

PROPONE di deliberare:

1. Abrogare il vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 79 del 14 giugno 1995 e le sue successive modifiche ed integrazioni;


2) approvare il nuovo regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante ed essenziale, composto da:

n. 31 articoli

n. 2 allegati indicati come Tabella "A" per le occupazioni permanenti e tabella "B" per le occupazioni temporanee;

3) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 200 n. 267 considerata l'urgenza della sua attuazione ai fini della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dagli art. 243 bis e seguenti dello stesso decreto

Il Responsabile del III SETTORE
(Dott. Francesco Lombardi)





Parere Tecnico del Responsabile del Settore proponente

In ordine alla regolarità tecnica (art. 12 L.R. 23/12/2000 n. 30) si esprime parere favorevole.

Augusta, li 25 LUG 2012

Il Responsabile del III SETTORE
(Dott. Francesco Lombardi)
~~IL RESPONSABILE DEL SETTORE~~
~~ECONOMICO FINANZIARIO~~
Dr. Francesco Lombardi

Parere del Responsabile del Settore Economico e Finanziario

In ordine alla regolarità contabile (art. 12 L.R. 23/12/2000 n. 30) si esprime parere favorevole.

Augusta, li 25 LUG 2012

Il Responsabile del III SETTORE
(Dott. Francesco Lombardi)
~~IL RESPONSABILE DEL SETTORE~~
~~ECONOMICO FINANZIARIO~~
Dr. Francesco Lombardi

La presente proposta di deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

Il Commissario
Librizzi

Il Commissario
Cocciufa

Il Commissario
Puglisi

Il Segretario Generale
Dr. A. D'Arrigo

Il Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art.32, comma 5 della L.69/2009 e s.m.i., sul sito informatico del Comune www.comune.augusta.sr.it, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 1 AGO 2013 a norma dell'art. 11 della L.R. 03/10/1991 n. 44.

Augusta, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. A. D'Arrigo)

ATTESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- è divenuta esecutiva:
- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione;

Augusta, li 29 LUG 2013



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. A. D'Arrigo)

UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Settore in data

Augusta, li

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. A. D'Arrigo)

COMUNE DI AUGUSTA

Il sottoscritto Dr. Alberto D'Arrigo Segretario Generale del Comune di Augusta, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio.

Si compone di n. pagine.

Si rilascia

Augusta, li

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. A. D'Arrigo)



**COMUNE DI AUGUSTA
(PROVINCIA DI SIRACUSA)
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

Approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 29 LUG 2013

CAPO I
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Occupazioni di suolo e spazio pubblico)

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Augusta si osservano le norme del presente Regolamento
2. Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "*suolo pubblico*" e "*spazio pubblico*" si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata i soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ART. 2

(Concessione di occupazione)

1. È fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. La comunicazione è richiesta anche per le occupazioni di pronto intervento e quelle momentanee di cui alla lettera d), mentre la medesima non è richiesta per le occupazioni di cui alla lettera e) dell'art. 25.
3. La concessione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme.

ART. 3

(Occupazioni d'urgenza)

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratta di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che è rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di fare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale via fax o con telegramma.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la viabilità, si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 4

(Domanda di occupazione)

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.

2. La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale.
3. In caso di trasmissione tramite il servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
4. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
 - c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.
5. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. In ogni caso, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
6. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

ART. 5

(Pronuncia sulla domanda)

1. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale.
2. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/1990 e s.m.i. viene reso noto l'avvio del procedimento e l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dalla legge medesima.
3. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione, si provvede entro i termini stabiliti dalla legge 7/2/1990 n. 241 e s.m.i., o da diverse disposizioni contenute in eventuali appositi provvedimenti messi a punto in materia dei singoli Settori interessati.
4. In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

ART. 6

(Rilascio dell'atto di concessione - suo contenuto)

1. L'Ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico, nel quale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.
2. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta secondo le caratteristiche delle concessioni.
3. La concessione è sempre accordata:

- a) a termine, per la durata minima di anni 1 (uno)
 - b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario, di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
5. Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
7. Le concessioni di aree pubbliche sono sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, di Edilizia e di Igiene vigenti nel Comune.
8. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di commercio al dettaglio sulle aree private in sede fissa e su aree pubbliche.

ART. 7

(Durata dell'occupazione)

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

ART. 8

(Obblighi del concessionario)

1. Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.
3. È fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.
5. A garanzia, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
6. Il concessionario non può, senza il previo consenso dell'Amministrazione Comunale, occupare posto diverso da quello indicato nel permesso.

ART. 9

(Decadenza della concessione)

1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 15 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - e) mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

ART. 10

(Revoca della concessione)

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo in proporzione al periodo di concessione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità.

ART. 11

(Divieto temporaneo di occupazione)

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico nell'interesse della viabilità.

ART. 12

(Rinnovo)

1. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima

dalla scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale è chiesta la proroga dell'occupazione.

3. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

ART. 13

(Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili il tempo strettamente necessario per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 14

(Autorizzazioni ai lavori)

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 15

(Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico)

1. Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc... nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali l'ufficio competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc...

2. Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, l'autorizzazione comunale è rilasciata in conformità allo speciale Regolamento che disciplina la materia.

3. Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

4. Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione è rilasciata in conformità alle prescrizioni dell'Autorità Comunale.

ART. 16

(Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari)

1. Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

ART. 17

(Mestieri girovaghi e mestieri artistici)

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc..) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta devono intercorrere almeno cinquecento metri nel rispetto di eventuali divieti disposti dall'Autorità Comunale.
3. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di chi esercita mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

ART. 18

(Esecuzione di lavori ed opere)

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

ART. 19

(Occupazioni con Passi Carrabili o Accessi)

1. Le autorizzazioni per l'apertura e mantenimento di Passi Carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni, del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
4. Su richiesta dei proprietari di tal accessi il comune può, comunque, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può in ogni modo estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
5. La superficie necessaria per vietare la sosta sull'area antistante è determinata con riferimento all'apertura dell'accesso e ad una profondità pari alla distanza di questo dalla carreggiata stradale o, in mancanza, a quella di un posto macchina determinata in metri lineari 5 (cinque).
6. Detti assegnatari di aree o di concessioni devono aver pagato la prevista tassa. La stessa deve essere chiaramente esposta sull'immobile interessato.

ART. 20

(Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali)

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.
2. Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni in materia di circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico - artistico - monumentale dell'arredo urbano e comunque nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di commercio al dettaglio sulle aree private in sede fissa e su aree pubbliche.
3. È facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 21

(Oggetto della Tassa e Soggetti passivi)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica anche, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, e sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
4. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.
5. Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale, risulti sottratta all'uso pubblico. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.
6. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea. A tale scopo il territorio comunale è classificato nelle seguenti categorie:
 - Categoria prima - Centro abitato Augusta e Brucoli.
 - Categoria seconda - Frazioni e rimanente territorio.
7. La tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari, e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

8. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

9. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

10. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

ART. 22

(Tariffe)

1. La tassa si applica secondo le tariffe deliberate ai sensi di legge per le varie tipologie di occupazione ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

2. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 24; in tutti i casi, non considerati dal presente regolamento, in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni o aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

ART. 23

(Tassa per le occupazioni Temporanee)

sua graduazione in rapporto alla durata

1. Ai fini del disposto dell'art. 45 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, e dell'art. 1 del D. Lgs. 28/12/1993 n. 566, sono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE

Fino a 18 ore e fino a 14 gg.

Fino a 18 ore e oltre i 14 gg.

Oltre le 18 ore e fino a 24 ore e fino a 14 gg.

Oltre le 18 ore e fino a 24 ore e oltre i 14 gg.

MISURE DI RIFERIMENTO

Riduzione del 25%

Ulteriore riduzione del 20%

Tariffa intera

Riduzione del 20%

ART. 24

(Riduzioni della Tassa)

1. Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, sono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

a) al 50% per accessi, carrabili o pedonali, a raso per i quali sia rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;

b) del 70% per i pasti carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati;

c) del 20% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;

d) del 65% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;

- e) del 50% per tutte le occupazioni di suolo temporanee effettuate da attività aventi carattere ricorrente.
2. Tale riduzione va applicata anche agli operatori occasionali dei mercati giornalieri e/o settimanali (cosiddetti spuntisti).

ART. 25
(Esenzione dalla Tassa)

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. l.gs. 15.11.1993 n. 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, culturali, turistiche, promozionali, sportive, religiose, assistenziali, celebrativa e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica, di durata non superiore a 24 ore. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economiche;
 - b) commercio su aree pubbliche itinerante: soste fino a sessanta minuti.
 - c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Comunale;
 - d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
 - e) occupazioni momentanea di durata non superiore a 24 ore con fiori e piante ornamentali all'interno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

ART. 26
(Denuncia e versamento della tassa)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.
3. Qualora avvengano variazioni la denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dal rilascio della nuova concessione, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

4. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
5. Per le occupazioni annuali la tassa può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate, aventi scadenza 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10, qualora sia di importo superiore a € 500,00.
6. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:
 - a) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa di € 0,89.
 - b) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti non può essere inferiore ad € 516,46; la medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente punto effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;
 - c) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
7. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze.
8. L'importo deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi o per eccesso se è superiore.
9. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
10. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione, in unica soluzione, con versamento anticipato, mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

ART. 27

(Rateizzazioni dell'Imposta)

1. Per accertate cause di difficoltà economica del contribuente soggetto al pagamento della tassa, quest'ultima può essere rateizzata, oltre che nei termini stabiliti dal precedente articolo, con le seguenti modalità:
 - a) per importi superiori ad 600,00 e fino ad € 1.000,00 n. 4 rate mensili;
 - b) per importi superiori ad € 1.000,00 e fino ad € 1.500,00 n.8 rate mensili;
 - c) per importi superiori ad € 1.500,00 n. 12 rate mensili.

ART. 28

(Accertamenti, rimborsi e riscossioni coattiva della tassa)

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli

omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

4. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

5. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

6. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

7. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

8. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dal D. Lgs. 13.4.1999, n. 112, e successive modificazioni, in un'unica soluzione; si applica l'art. 2752 del codice civile. In alternativa il Comune può far ricorso alla ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639.

ART. 29

(Sanzioni)

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa, l'omessa o infedele denuncia si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione quali: l'occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario, sono punite a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e dal D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni.

ART. 30
(Norme Finali)

1. Viene abrogato il precedente *“Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche”* e tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative in materia.

ART. 31
(Entrata in Vigore)

1. Il presente regolamento, è pubblicato sul sito informatico del Comune per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

TABELLA "A"

TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZIO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.

TARIFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.
Per ogni metro quadro e per anno:
- | | |
|-------------------------|---------|
| Categoria prima | € 41,83 |
| Categoria seconda | € 24,78 |
- B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 65%):
- | | |
|-------------------------|---------|
| Categoria prima | € 14,64 |
| Categoria seconda | € 8,67 |
- C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 70%):
- | | |
|-------------------------|---------|
| Categoria prima | € 12,55 |
| Categoria seconda | € 7,43 |
- D) Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli per l'accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50%):
- | | |
|-------------------------|---------|
| Categoria prima | € 20,92 |
| Categoria seconda | € 12,39 |
- E) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Per ogni metro quadro e per anno.(riduzione del 50%):
- | | |
|-------------------------|---------|
| Categoria prima | € 20,92 |
| Categoria seconda | € 12,39 |
- F) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 70%):
- | | |
|-------------------------|---------|
| Categoria prima | € 12,55 |
| Categoria seconda | € 7,43 |

G) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A.

H) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni utenza € 0,89 rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT

I) Occupazioni realizzate con innesti allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi. La tassa è dovuta nella misura annua complessiva di € 25,82 a prescindere dalla consistenza delle occupazioni.

L) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato	€ 23,24
Zona limitrofa	€ 15,49
Frazioni, sobborghi e zone periferiche	€ 11,36

M) Distributori di carburante:

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	€ 68,17
Zona limitrofe	€ 41,83
Sobborghi e zone periferiche	€ 23,24
Frazioni	€ 11,36

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita, è applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

TABELLA "B"
OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima	€ 4,13
Categoria seconda	€ 2,44

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle 2 categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa è così graduata:

1. Fino a 18 ore (riduzione del 25%) e fino a 14 giorni:

Categoria prima	€ 3,10
Categoria seconda	€ 1,83

2. Fino a 18 ore (riduzione del 25%) e oltre i 14 giorni (ulteriore riduzione del 20%):

Categoria prima	€ 2,48
Categoria seconda	€ 1,46

3. Oltre le 18 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni:

Categoria prima	€ 4,13
Categoria seconda	€ 2,44

4. Oltre le 18 ore fino a 24 ore (tariffa intera) e oltre i 14 giorni (ulteriore riduzione del 20%):

Categoria prima	€ 3,30
Categoria seconda	€ 1,95

B) Per le occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo, le tariffe di cui alla lettera A) sono ridotte del 65%.

C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%.

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%.

F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola

effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

- G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A).
- H) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 20%.
- I) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%.
- L) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata in misura del 50%.
- M) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D. Lgs 507/1993.

La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

- a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. € 25,82
- b) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. € 38,73

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a) fino a 90 gg. + 30%
- b) oltre 90 gg. e fino a 180 gg. + 50%
- c) di durata superiore a 180 gg + 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffe ridotta del 50%, in unica soluzione con versamento anticipato.

Tale riduzione va applicata anche agli operatori occasionali del mercato (cosiddetti spuntisti).

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.